Contratti di Sviluppo: pubblicato il decreto attuativo per la concessione di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva

Finalità

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010 il decreto 24 settembre 2010 che dà attuazione all'articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. Il decreto contiene 14 articoli che disciplinano i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo di cui all'articolo 10, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Beneficiari

I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di uno dei programmi di sviluppo individuati. Anche le imprese costituite all'estero potranno proporre contratti di sviluppo purché si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano nell'ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo.
Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede secondaria per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni.
Ai fini del decreto i beneficiari delle agevolazioni sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti.

Campo di intervento progetti

La proposta di contratto di sviluppo può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi:
a) **programma di sviluppo industriale:** un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/ o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
b) **programma di sviluppo turistico**: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;
c) **programma di sviluppo commerciale**: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento.

Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura può essere garantita

attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
Ove necessario, inoltre, si può provvedere nelle forme e con la modalità della concessione di lavori pubblici come regolata dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ovvero prevedere la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti secondo le modalità previste dall'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Agevolazioni

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del **contratto di sviluppo**, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:
a) 30 milioni di euro,con riferimento ai programmi di sviluppo industriale ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico;
c) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.
Nell'ambito del programma di sviluppo, i **progetti d'investimento del proponente** devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:
a) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico;
c) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.

Presentazione delle domande

Il Ministro dello sviluppo economico definirà, mediante sue direttive da adottarsi con apposito decreto, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Scadenza

Da definire.

Fonte

GURI n. 300 del 24 Dicembre 2010.

Link

Testo integrale del decreto